Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche
(Codice di Condotta)

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l'A.I.A., l'AIC e l'A.I.A.C. per "Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione" del 4 agosto 2017; Visto l'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC; è adottato il presente Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (di seguito "Codice di Condotta"), che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 1 - Principi
La società sportiva Juventus F.C. S.p.A. (di seguito "Società Sportiva") e i suoi tifosi rispettano l'ordinamento giuridico e ispirano la propria condotta a valori di lealtà, probità, correttezza e civile convivenza. La Società Sportiva e i suoi tifosi ripudiano qualunque forma di violenza, così come ogni comportamento discriminatorio (ovvero ogni condotta che direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori). La Società Sportiva e i suoi tifosi rifiutano altresì qualsiasi comportamento che sia in contrasto con i principi di probità e correttezza e che istighino all'odio e alla violenza.

Art. 2 – Gradimento e finalità
L'"istituto del gradimento" (di seguito "Gradimento") è la facoltà della Società Sportiva di adottare nei confronti dei soggetti che si rendessero responsabili delle condotte di cui all'articolo 3 che segue, i seguenti provvedimenti: (i) rifiuto di vendere il titolo di accesso allo stadio per le partite organizzate dalla Società Sportiva, (ii) sospensione, temporanea o definitiva, dell'efficacia del titolo di accesso intestato al soggetto responsabile incluso l'eventuale immediato allontanamento dallo stadio anche in corso di gara.
Il Gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.
La finalità è di assicurare che lo stadio rappresenti luogo sicuro e accogliente in occasione degli eventi in esso organizzati dalla Società Sportiva e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con i bambini.

Art.3 - Condotte rilevanti
Rilevano ai fini di cui all'articolo 2 che precede tutte le condotte collegate direttamente ad un Evento come *infra* definito, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute, e pertanto anche se poste in essere al di fuori dell'impianto sportivo, incluse le fasi di trasferta, o comunque anche in relazione ad eventi diversi dalle gare.
È Evento ogni iniziativa o momento organizzato dalla Società Sportiva, non identificandosi perciò nelle sole manifestazioni calcistiche di ogni livello (ivi incluse anche le gare amichevoli), ma anche in qualsiasi altro evento organizzato dalla Società Sportiva anche diverso dalle partite di calcio e anche se non aperto al pubblico.

Il Gradimento può essere esercitato dalla Società Sportiva in relazione a tutte le condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico pudore, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino e/o concretizzino e/o inneggino a comportamenti discriminatori e/o denigratori e/o comunque offensivi su base razziale, territoriale, etnica, sessuale e religiosa, condizione personale o sociale (e ogni forma discriminatoria prevista dalla normativa vigente) verso la tifoseria (delle squadre avversarie o della propria squadra), le Istituzioni (civili, sportive e religiose) e la società civile in senso lato o che, in contrasto con i principi di probità e correttezza incitino all'odio e/o istighino alla violenza, a prescindere dalle modalità espressive.

Il Gradimento può altresì essere esercitato dalla Società Sportiva in relazione a tutte quelle azioni volte a minacciare, denigrare, offendere, contestare incivilmente, persone, autorità e istituzioni pubbliche o private, inclusa la Società Sportiva, i suoi dipendenti e/o rappresentanti, il personale di sicurezza, gli steward presenti all'interno dello stadio, nonché in relazione a tutte quelle condotte che comportino penalizzazioni amministrative per la Società Sportiva, o che comunque siano idonee a recare nocumento agli interessi e/o all'immagine e/o al nome e/o alla reputazione e/o al decoro della stessa.

Sono inoltre inclusi nei casi di condotte rilevanti in relazione ai quali può essere esercitato il Gradimento tutte le condotte idonee a: (i) diffondere (in qualsiasi forma e modo), in assenza di espressa autorizzazione, immagini e/o suoni relativi alle gare disputate presso lo stadio ovvero agli Eventi come sopra definiti, ovvero diffondere dati relativi alle gare o agli Eventi a scopo di *betting*; (ii) promuovere (e/o integrare gli estremi della) attività di bagarinaggio, anche occasionale; (iii) promuovere (e/o integrare gli estremi della) attività di cessione e/o di acquisto del titolo di accesso attraverso canali non ufficiali (e comunque non autorizzati) ovvero attraverso piattaforme di vendita *online* che alimentano il fenomeno del *secondary ticketing;* (iv) introdursi all'interno dello stadio, o di un suo specifico settore o area, privi di un valido titolo e/o con titolo su cui è indicato un nominativo non corrispondente all'identità del portatore, (v) invadere il campo da gioco e/o entrare (o tentare di entrare) in aree proibite (o comunque non aperte al pubblico), ovvero adottare direttamente o indirettamente atti che potenzialmente potrebbero alterare il normale svolgimento delle gare e dell'Evento, (vi) svolgere all'interno e/o in prossimità dello stadio attività commerciali o promozionali non autorizzate dalla Società Sportiva; (viii) utilizzare in assenza di espressa autorizzazione o contraffare i marchi della Società Sportiva.

L'elenco delle condotte oggetto del presente paragrafo non ha carattere esaustivo, saranno considerate condotte rilevanti ai fini dell'esercizio del Gradimento anche comportamenti o atti affini a quelli sopra indicati, nonché la violazione del Regolamento d'uso dell'Impianto, dei Termini e Condizioni d'Uso degli Abbonamenti, delle Condizioni di Vendita e Uso dei Titoli di Accesso e/o di qualsiasi altra disposizione, precetto, codice o regolamento applicabile a chi accede allo stadio per assistere alla partita, adottato dalla Juventus e pubblicato, di volta in volta, sul sito www.juventus.com o sullo stesso titolo di accesso, o affisso presso l'impianto sportivo.

Art.4 - Condizioni
Il Gradimento e l'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori non danno diritto al soggetto destinatario del Gradimento ad alcun tipo di rimborso da parte della Società Sportiva per il mancato utilizzo del titolo di accesso e dei servizi ad esso collegati (quali ad esempio il servizio di Cambio Nominativo e/o il servizio di rivendita del posto dell'abbonamento).
Ove non diversamente previsto nei termini e condizioni che disciplinano i programmi di fidelizzazione, il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali *benefit* maturati secondo i programmi di fidelizzazione a meno che l'agevolazione non riguardi la gara per il quale è esercitato il Gradimento e adottato il conseguente provvedimento inibitorio. In tal caso, il *benefit* potrà essere sfruttato nella gara successiva allo scadere della durata del Gradimento e del conseguente provvedimento inibitorio, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il *benefit* si perde, senza che ciò dia diritto ad alcun rimborso da parte della Società Sportiva.
Nel caso in cui nel corso della durata del Gradimento il soggetto interessato ponga in essere altra condotta rilevante ai sensi dell'articolo 3 che precede, la Società Sportiva potrà esercitare nuovamente il Gradimento e adottare ulteriore provvedimento inibitorio, che andrà a sommarsi al precedente, senza possibilità di assorbimento tra i due.
Indipendentemente dal luogo ove viene posta in essere la condotta rilevante ai sensi dell'articolo 3 che precede, il Gradimento potrà essere esercitato (e il conseguente provvedimento inibitorio potrà essere adottato) dalla Società Sportiva unicamente con riferimento alle gare svolte presso lo stadio in uso alla Società Sportiva, con esclusione, di conseguenza, delle gare in trasferta. È sempre fatta salva la facoltà della Società Sportiva di allontanare immediatamente dallo stadio, anche in corso di gara, il soggetto responsabile di condotte rilevanti ai sensi dell'articolo 3 che precede colto in flagrante.

Art.5 - Pubblicità
Il presente Codice di Condotta e le sue successive modifiche e integrazioni sono pubblicati, nella versione di volta in volta vigente, sul sito *web* ufficiale della Società Sportiva www.juventus.com (nella sezione Regolamenti: https://www.juventus.com/it/regolamenti).

Art.6 - Fonti
La Società Sportiva può rilevare i comportamenti significativi ai fini dell'accertamento delle condotte rilevanti ai sensi dell'articolo 3 che precede attraverso:
- le segnalazioni provenienti dai servizi di *stewarding*, dal dipartimento *Supporter Liaison Officer* e/o di altro personale di servizio incaricato dalla Società Sportiva*;*
- le segnalazioni provenienti dalle autorità pubbliche e/o dalle altre società appartenenti alle leghe professionistiche di calcio;
- le immagini riprese dall'impianto di video sorveglianza, nel rispetto della normativa vigente;
- le immagini diffuse a mezzo dei *social network* o da altri strumenti *online* da cui sia possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile;
- le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.7 - Parametri di valutazione
Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori:
1) il dolo o la colpa nelle sue gradazioni (ad esempio evidente premeditazione e/o spinta emozionale);
2) la gravità del pericolo o del danno provocato dalla condotta rilevante;
3) la natura /tipologia del bene leso e/o interesse offeso dalla condotta rilevante;
4) il comportamento del soggetto anteriore alla condotta contestata (ad esempio che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti);
5) il comportamento del soggetto successivo alla condotta contestata (ad esempio che sostanzi un ravvedimento operoso ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti da tale condotta, ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e/o il concreto ravvedimento/pentimento, la prestazione di condotte riparatorie quale espressione di un percorso di responsabilizzazione dell'autore anche tramite la partecipazione e/o contribuzione ai programmi di assistenza e di sensibilizzazione degli enti e/o associazioni benefiche che promuovono la cultura del rispetto dei diritti umani);
6) il ruolo tenuto dal soggetto (ad esempio: istigatore, promotore, ovvero mero compartecipe).

Nel caso in cui la condotta rilevante ai sensi dell'articolo 3 che precede, posta in essere all'interno dello stadio, integri al contempo violazioni del Regolamento d'uso dell'impianto, resta inteso che i provvedimenti di cui al presente Codice di Condotta si cumuleranno alle sanzioni previste dalla violazione del Regolamento d'uso dell'impianto, avendo tali provvedimenti natura diversa.

Art.8 - Durata dei provvedimenti
La durata del Gradimento e del conseguente provvedimento inibitorio è proporzionata alla tipologia della condotta rilevante e alla gravità della stessa individuata secondo i criteri riportati all'articolo 7 che precede.
Il *range* di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più gare ad un numero determinato di stagioni sportive fino all'esclusione in via definitiva dalla vendita dei titoli di accesso. Un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo dei provvedimenti applicabili alle condotte rilevanti ai sensi dell'articolo 3 è riportato nella tabella sotto:

CONDOTTA RILEVANTE	**PROVVEDIMENTO PREVISTO**
Discriminazione di qualsiasi tipo (incluse quella sociale, territoriale, etnico-razziale, di xenofobia, età, genere, orientamento e identità sessuale, religione, ecc.)	Esercizio del Gradimento su base stagionale **Min. 3 stagioni** **Max. esclusione a titolo definitivo**
Incitamento all'odio e istigazione alla violenza (a prescindere dalle modalità espressive)	Esercizio del Gradimento su base stagionale **Min. 3 stagioni** **Max. esclusione a titolo definitivo**
Violenza fisica nei confronti di istituzioni, autorità, ufficiali di gara, le società (calciatori/staff/dipendenti), personale addetto alla sicurezza, spettatori, tifoserie	Esercizio del Gradimento su base stagionale **Min. 3 stagioni** **Max. esclusione a titolo definitivo**
Violenza verbale (offendere o contestare incivilmente) nei confronti di istituzioni, autorità, ufficiali di gara, società (calciatori/staff/dipendenti), personale addetto alla sicurezza, spettatori, tifoserie	Esercizio del Gradimento su base stagionale **Min. 1 stagione** **Max. 10 stagioni**
Violazione del Regolamento d'uso dell'impianto	Esercizio del Gradimento su base gare **Min. 3 gare** **Max. esclusione a titolo definitivo**
Violazione delle condizioni di vendita e uso dei titoli di accesso (es. bagarinaggio, cessione o acquisto titoli attraverso canali non ufficiali, sottrazione ai controlli di sicurezza, travisamento dei dati, accesso ad aree diverse da quelle consentite dal titolo di accesso, mancato rispetto di procedure /norme /regolamenti specifici adottati in attuazione della normativa, etc.)	Esercizio del Gradimento su base gare **Min. 3 gare** **Max. 3 stagioni**

Nei casi di particolare tenuità, la Società Sportiva può decidere di non esercitare il Gradimento e quindi di non adottare alcun provvedimento inibitorio, limitandosi ad inviare una lettera di richiamo/diffida al rispetto del presente Codice di Condotta.
Tramite apposita piattaforma informatica, la società provvederà a registrare e a dare notizia della durata del Gradimento e del conseguente provvedimento inibitorio alla società di *ticketing*, inserendo un apposito *alert* che verrà registrato, raccolto e trattato al fine di impedire l'emissione del titolo di accesso in ossequio alla regolamentazione in materia di *privacy* tempo per tempo vigente.

Art.9 - Procedure
È istituito all'interno della Società Sportiva un comitato composto da almeno un membro per ciascuna delle seguenti aree/funzioni: dipartimento SLO, legale, stadium & consumer business, facilities management (di seguito "Comitato del Gradimento"), cui compete la decisione in merito al provvedimento da applicare al soggetto responsabile, a seguito dell'accertamento della condotta rilevante ai sensi dell'articolo 3 che precede.
La contestazione della condotta rilevante ai sensi dell'articolo 3 che precede, contenente la descrizione della stessa, è comunicata in forma scritta dal dipartimento SLO a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo email o altro mezzo di notifica al soggetto responsabile, identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso - se la condotta è successiva all'emissione del titolo - ovvero tramite conoscenza diretta per mezzo di pubblici registri, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di Polizia.
Nei casi di particolare gravità e urgenza la Società Sportiva si riserva, al fine di assicurare gli effetti immediati del provvedimento onde evitare che il tempo occorrente per notificare la contestazione possa produrre un pregiudizio imminente e irreparabile, di effettuare la contestazione mediante comunicazione diretta all'interessato in occasione della procedura di controllo accessi.
Il soggetto, come sopra identificato, ha facoltà di presentare, entro 5 (cinque) giorni consecutivi, a pena di decadenza e decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata A.R. alla sede legale della Società Sportiva, o a mezzo PEC all'indirizzo juventus@actalispec.it , le proprie eventuali "giustificazioni" e/o "ragioni" per una loro valutazione ai fini di una loro rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 che precede. In tale contesto il soggetto può produrre documenti, nonché chiedere di essere sentito.
Entro i successivi 30 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta. In caso di silenzio, la richiesta è da intendersi rigettata.
Restano fermi i diritti che la normativa riconosce al soggetto destinatario del provvedimento inibitorio, incluso il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Art.10 - Minori
La Società Sportiva può esercitare il Gradimento e adottare provvedimenti inibitori anche nei confronti di soggetti minorenni, purché gli stessi abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art.11 - Rapporti con altri procedimenti
L'esercizio del Gradimento e l'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori prescindere da eventuali procedimenti penali, civili, contrattuali, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo ai sensi del precedente articolo 3 possono ledere interessi diversi, nonché da eventuali provvedimenti e sanzioni che dovessero essere adottati dalla pubblica autorità (es. DASPO ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).
L'esercizio del Gradimento e l'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire di fronte a qualsiasi sede giudiziaria nei confronti dell'autore della condotta contestata.

Art.12 – Entrata in vigore e Modifiche
Le disposizioni del presente Codice di Condotta si applicano a decorrere dalla data di inizio della Stagione Sportiva 2025/2026 (ovvero a decorrere dal 1° luglio 2025). Fino a tale data rimangono valide le disposizioni di cui al Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche - Stagione 24/25 pubblicate su sito www.juventus.com. La Società Sportiva si riserva di modificare il presente Codice di Condotta con efficacia immediata, anche nei confronti di coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (ad esempio, le Determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive). È per conseguenza onere dei soggetti interessati verificare ogni eventuale modifica del Codice di Condotta sul sito della Società Sportiva. Le modifiche saranno evidenziate per un ragionevole lasso di tempo.